

	Amministrazione Separata dei Beni Civici	
	della frazione Colli di Monte Bove	
	Comune di Carsoli – Provincia dell’Aquila	
	CONCESSIONE DI FITTO DI FONDI RUSTICI	
	- § -	
	L’anno duemiladiciassette, il giorno del mese di maggio, presso la	
	sede dell’Amministrazione Separata dei Beni Civici in Colli di Monte Bove.	
	TRA	
	1 - il sig. Mario Dionisi, nato a Carsoli il 14 ottobre 1952, il quale dichiara, in	
	qualità di Presidente, di agire in nome, per conto e nell’interesse	
	dell’Amministrazione Separata dei Beni Civici della frazione di Colli di	
	Monte Bove in Comune di Carsoli (AQ), presso la quale è domiciliato, avente	
	sede legale in Colli di Monte Bove, cap 67061 (codice fiscale e partita IVA	
	00091040667);	
	2 - il sig., nato a (..) il, il quale dichiara,	
	in qualità di legale rappresentante, di agire in nome, per conto e nell’interesse	
	della ditta Fattorie Vallesanta srl, presso la quale è domiciliato per la carica,	
	avente sede legale in 02100 Rieti (RI), Via Comunali n. 43, codice fiscale e	
	partita IVA 01060050570.	
	PREMESSO	
	a) che in data 4 maggio 2017 è pervenuta dalla ditta Fattorie Vallesante srl,	
	avente sede legale in Rieti, richiesta per la concessione ad uso pascolativo di	
	terreni assegnati in uso civico all’Amministrazione Separata dei Beni Civici	
	di Colli di Monte Bove;	
	b) che con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 15 del 13 maggio	
		Pagina 1 di 8

2017 è stata accolta tale richiesta, in quanto conveniente per l'Ente, poiché si assicurano un introito per l'Ente stesso nonché la custodia, conservazione, manutenzione e miglioramento della proprietà civica, e per l'effetto è stato concesso l'uso dei terreni civici richiesti, non utilizzati dai naturali di Colli di Monte Bove.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra l'Amministrazione Separata dei Beni Civici di Colli di Monte Bove, come sopra rappresentata, di seguito denominata "Amministrazione", e la ditta Fattorie Vallesante srl, avente sede in Rieti, come sopra rappresentata, di seguito denominata "Concessionario",

SI CONVIENE E STIPULA

1. L'Amministrazione concede al Concessionario, che accetta, per esclusivo uso pascolativo, i seguenti terreni ubicati nel comune di Carsoli (AQ):

2. La scadenza della concessione è fissata al _____ MAGGIO 2018.

3. E' fatto divieto di rinnovo tacito della concessione. Alla scadenza, pertanto, i terreni concessi rientreranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

4. La concessione è data al prezzo annuo di € _____ annuale.

5. Il canone annuo dovrà essere versato in unica rata anticipata. In caso di proroga, le successive annualità dovranno essere versate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Il mancato pagamento anche di un solo canone comporta, previa formale diffida dell'Amministrazione, la decadenza dalla concessione.

6. E' fatto divieto al Concessionario di sub-concedere a soggetti terzi i terreni

oggetto di concessione, pena la decadenza della concessione e l'impossibilità per il Concessionario di vedersi affidata, in futuro, la concessione per uso pascolativo dei terreni stessi, salva formale e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

7. Il Concessionario è obbligato, pena la decadenza della concessione, a utilizzare i pascoli esclusivamente con bestiame proprio; è in ogni caso fatta salva, fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 6, la facoltà di consentire l'utilizzo dei pascoli ai residenti di Colli di Monte Bove, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

8. Il Concessionario è tenuto a mantenere il bestiame nel rispetto di quanto indicato nei regolamenti dell'Amministrazione e salvi gli eventuali danni causati dalla migrazione del bestiame stesso in zone non di competenza.

9. Il numero di capi ammessi al pascolo non potrà essere superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né potrà essere superiore al numero di capi che nell'anno risultano denunziati o dichiarati all'Autorità sanitaria. Non potrà in ogni caso essere monticato bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza.

10. Al fine di contenere i danni da calpestamento del cotico, il periodo di monticazione è fissato dal 15 maggio all'11 novembre.

11. I terreni sono consegnati nelle condizioni in cui si trovano, di cui il Concessionario è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù passive ed attive, se e in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere.

12. E' vietata la edificazione sui terreni di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la decadenza della concessione.

13. Il Concessionario è obbligato a salvaguardare i terreni boschivi che nel corso della durata contrattuale fossero messi a taglio da parte dell'Amministrazione, qualunque sia la superficie, senza vantare in merito riserve, danni, risoluzione del contratto o richiedere la diminuzione del canone.

14. I terreni oggetto di concessione possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per pascolo e negli stessi non può essere effettuata alcun tipo di coltura e comunque dovranno essere utilizzati secondo le buone pratiche agricole e forestali evitando di apportare con ciò danni alla fertilità del terreno e alla cute erbosa.

15. Il Concessionario è custode dei fondi assegnati e ai sensi dell'art. 2051 del codice civile; egli esonera espressamente l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi.

16. Non è consentito al Concessionario effettuare, nei terreni oggetto di concessione, opere e miglioramenti fondiari senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

17. In caso di migliorie effettuate senza autorizzazione scritta, il Concessionario è obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere con ripristino dei luoghi.

18. In caso di migliorie apportate con la preventiva autorizzazione, il Concessionario in qualsiasi caso non ha diritto ad alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

19. La concessione dei terreni e il loro uso pascolativo sono subordinati al rispetto delle vigenti norme sanitarie da parte del Concessionario e dei suoi eventuali aventi causa.

20. L'immissione del bestiame sui terreni dati in concessione è soggetta alla previa attestazione del possesso di tutti i requisiti e al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia.

21. Il Concessionario è tenuto:

a) a provvedere sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese a ottenere nulla osta, licenze, autorizzazioni e permessi comunque denominati, necessari per l'esercizio dell'attività di pascolo;

b) a custodire il bestiame condotto al pascolo mediante personale idoneo e sufficiente, che dovrà risultare in regola con gli adempimenti prescritti dal Servizio Veterinario della competente ASL;

c) a non danneggiare alberi o taglia arbusti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;

d) a usare ogni accortezza e cautela in relazione a eventuali opere o manufatti esistenti nei pascoli;

e) a rispettare tutte le norme applicabili in materia, relative all'uso dei pascoli; in particolare, a rispettare le norme forestali per il mantenimento dei pascoli;

f) a eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti Autorità, se durante il periodo di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;

g) a tenere il "registro di pascolo" dove dovranno essere segnalati il periodo di monticazione e il numero delle UBA (unità bovina adulta) presenti. In tale registro dovranno essere riportati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sulle infrastrutture presenti e ogni nota che possa essere ritenuta rilevante al fine di una corretta gestione dei pascoli. Il registro, regolarmente aggiornato, dovrà essere sempre presente presso la sede

dichiarata per essere consultabili, in qualsiasi momento, dal personale

designato al controllo, e dovrà essere consegnato all'Amministrazione al

termine della stagione pascoliva e comunque non oltre il 31 dicembre;

h) a rispettare le eventuali altre indicazioni impartite dall'Amministrazione.

22. Il Concessionario si impegna in ogni caso a immettere il bestiame nel

rispetto del carico massimo consentito, sulla base delle UBA e del fascicolo

aziendale. Alla scadenza del contratto, il fondo dovrà essere riconsegnato

all'Amministrazione, senza necessità di alcun preavviso, libero e sgombero da

persone e cose, senza che al Concessionario sia dovuto alcun indennizzo o

compenso, di nessun genere ed a qualsiasi titolo.

23. Al termine della concessione, ovvero in caso di decadenza, risoluzione o

recesso anticipati, il Concessionario è obbligato a ripristinare lo stato dei

luoghi all'origine, ove lo stesso risultasse manomesso.

24. E' fatto divieto al Concessionario di attivare la procedura di legittimazione

delle terre civiche, di cui all'art. 9 della legge n. 1766/1927, sui terreni che

saranno dati in concessione.

25. Costituiscono causa di decadenza della concessione:

a) la sub-concessione a soggetti terzi dei terreni oggetto di concessione, salva

formale, preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;

b) il mancato pagamento delle scadenze previste per il pagamento del canone

di concessione;

c) la mancata osservanza del periodo di inizio e fine monticazione e del

periodo di sospensione invernale;

d) l'immissione nel pascolo di un numero di capi superiore a quello massimo

consentito dalle norme forestali, o superiore al numero di capi che nell'anno

risultano denunciati o dichiarati all'Autorità sanitaria, nonché la monticazione di bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;

e) l'immissione al pascolo di bestiame di proprietà di altri soggetti, salva la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;

f) la mancata o irregolare tenuta del registro di pascolo;

g) l'edificazione sui terreni di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio;

h) gravi violazioni al Piano di gestione silvo-pastorale, se esistente.

26. Il Concessionario è tenuto a rispettare gli eventuali altri obblighi e condizioni che fossero imposti dalla Regione Abruzzo.

27. Ogni responsabilità, nessuna esclusa, per danni a terzi, a persone o cose, che dovessero derivare per qualsiasi causa connessa e/o conseguente all'attività di pascolo oggetto del presente contratto, senza riserve o eccezioni, è a totale carico del Concessionario. Questi, pertanto, esonera l'Amministrazione e la Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità conseguente a detta attività o comunque discendente dall'applicazione del presente atto di concessione.

28. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia, che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

29. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e di essere a conoscenza delle modalità di trattamento dei propri dati personali all'interno del procedimento di cui al presente contratto, nonché di essere stato informato sui diritti che gli competono ai sensi dell'art. 7 del

